

ALLEGATO⁴A⁴.....

Repertorio N.2051.....

Raccolta N.1684.....

==== STATUTO DELLA "FONDAZIONE ITALIANA SALUTE, ====

== AMBIENTE E RESPIRO - ENTE DEL TERZO SETTORE" ==

==== Art. 1 =====

===== Denominazione =====

È istituita in Chieti, per opera dei fondatori Fernando DE BENEDETTO, Stefano NARDINI e Claudio Maria SANGUINETTI, la Fondazione denominata "**Fondazione Italiana Salute, Ambiente e Respiro - Ente del Terzo Settore**".

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione suddetta sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema della Fondazione di Partecipazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.L.vo 117/2017)

===== Art. 2 =====

===== Sede legale =====

La Fondazione ha sede legale in Chieti alla Via Nicoletto Vernia civico n.20. Essa opererà in Italia ed all'estero potendo a tal fine istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero.

===== Art. 3 =====

===== Finalità e attività =====

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale senza alcun fine di lucro, ex art. 5 Codice Terzo Settore.

Essa intende operare nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, c ed i del D.Lgs. 155/2006 .

La Fondazione ha come finalità:

- lo studio, la promozione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente ovvero affidata a università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente, sulle malattie dell'apparato respiratorio e sulle tematiche ambientali e sociali ad esse correlate come da lettera g) della D.L.vo 117/2017;

- lo studio, la promozione e lo sviluppo d'iniziative dirette alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio con particolare riguardo alle patologie di rilevanza sociale ed alle problematiche ambientali, anche mediante:

- l'istituzione e/o la gestione di strutture ambulatoriali e di ricovero, di tipo sia assistenziale (diagnostico-terapeutico), sia riabilitativo, sia sociosanitario;

- la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti con forme di insufficienza respiratoria cronica, compresi i servizi di produzione secondaria e distribuzione di farmaci e la gestione e la distribuzione di apparecchiature elettromedicali;

- la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti informatiche - sanitarie e di sistemi di telemedicina;

- la Promozione di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM (Educazione continua in Medicina). Tali programmi di attività formativa potranno essere

estesi a tutto il personale medico e non medico del S.S.N. =====
Per la realizzazione del proprio scopo la Fondazione provvederà, fra l'altro, a favorire, promuovere e sviluppare lo studio, la ricerca, la divulgazione, la formazione e l'attuazione di ogni iniziativa a carattere culturale nel campo delle scienze mediche e dell'ambiente, nella più intensa collaborazione fra studiosi e tecnici di adeguata preparazione ed attitudine nel campo, in correlazione con i progressi internazionali del settore. =====

La Fondazione avrà la possibilità di istituire a tempo determinato dei Comitati speciali dedicati a singoli progetti scientifici, individuando di volta in volta personale e collaboratori da utilizzare per le sole finalità di progetto.

Potrà altresì: =====

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; =====

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; =====

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico; =====

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; =====

g) istituire borse di studio, premi, fondi di ricerca destinati allo studio e all'applicazione di dette scienze; =====

h) assegnare contributi per la partecipazione di medici e personale paramedico a congressi nazionali ed internazionali; =====

i) offrire ospitalità a studiosi, tecnici e scienziati, favorendo lo scambio di analoga ospitalità in altre occasioni a studiosi, tecnici, scienziati; =====

j) promuovere programmi di ricerca per lo studio, la prevenzione e le possibili applicazioni farmacologiche da parte delle industrie locali; =====

k) sostenere ed incoraggiare la stesura e la pubblicazione di studi originali, monografie, riviste e libri nonché l'istituzione di biblioteche. =====

E' vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e quelle secondarie e strumentali e secondo i criteri e i limiti di cui all'art.6 del D.L.vo 117/2017. Nei limiti sopra indicati l'individuazione delle attività strumentali e secondarie è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione. ==

=====

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

— Fondatori;

— Partecipanti.

Sono Fondatori i Costituenti la Fondazione che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa ;

Sono Partecipanti le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente e non inferiore al minimo previsto nell'art.22 del D.L.vo 117/2017;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati con il ricavato della vendita di beni già facenti parte del Fondo e/o pervenuti dai soci Fondatori e dei Partecipanti;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione e quindi destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Art. 6

Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (statutarie).

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. =

===== **Art.7** =====

Sono organi della Fondazione: =====

— l'Assemblea di Partecipazione; =====

— il Consiglio di Amministrazione; =====

— l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti; ==

— il Comitato Scientifico se nominato. =====

===== **Art. 8** =====

===== **Assemblea dei Partecipanti** =====

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. =====

L'Assemblea di Partecipazione: =====

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. =====

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. ==

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche con sistemi a distanza (audio e video conferenza) oltre che con le normali assemblee. =====

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario dell'assemblea. =====

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. =====

===== **Art.9** =====

===== **Organo amministrativo** =====

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri compreso il Presidente, eletto a maggioranza dei fondatori tra i Fondatori stessi o anche tra terzi; dura in carica cinque anni e può essere prorogato, salvo revoca da parte della maggioranza dei fondatori, che ne determinano il compenso annuo commisurato alla quantità ed alla qualità dell'opera prestata, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio. =====

Non può essere nominato Amministratore chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2382 C.c.. =====

Non possono essere nominati amministratori coloro che sono legati alla Fondazione, al momento della nomina, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato che ne compromettano l'indipendenza. =====

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal suo Presidente con ogni mezzo che ne assicuri la ricezione; la stessa convocazione va inviata a tutti i Soci Fondatori che possono partecipare al Consiglio di Amministrazione. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con sistemi a distanza (audio e video conferenza) oltre che con le normali assemblee. =====

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. =====

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. =====

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario dell'assemblea. =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. =====

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti. =====

===== Art. 10 =====

===== Competenze del Consiglio di Amministrazione =====

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso: =====

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale su indicazioni dei Fondatori e anche su pareri deliberati dalla assemblea dei partecipanti; =====
- b) la formazione e l'approvazione del bilancio sociale consuntivo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore; =====
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari =====
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore di interesse della Fondazione; =====
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori generali e speciali, di funzionari, di dipendenti, Consulenti Scientifici e Professionisti esperti in specifici settori di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e comunque finalizzate al conseguimento di quanto statuito all'Art. 3, nonché la determinazione dei loro compensi ed il compimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti; =====
- f) la determinazione del compenso del direttore scientifico, ove non stabilito dai fondatori; =====
- g) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali; =====
- h) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle

operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche; =====

i) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo; ===

l) la predisposizione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili; =====

m) le modifiche statutarie, con il consenso della maggioranza dei fondatori;

n) le operazioni di qualsiasi tipo con aziende di credito; =====

o) la regolamentazione dell'adesione dei Sostenitori Benemeriti e dei Sostenitori; =====

p) la redazione eventuale del regolamento aziendale che disciplini anche le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ove esistenti; =====

q) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; =====

u) nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico; =====

v) delibera sulle modifiche statutarie ad eccezione di quelle inerenti lo scopo della Fondazione, con possibilità di integrare le finalità in funzione dell'aggiornamento previsto dal II comma art.5 del D.L.vo 117/2017. =====

Gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (onorabilità, professionalità e indipendenza) e assumono responsabilità sia civile che penale. =====

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. =====

===== Art. 11 Comitato scientifico =====

Il Comitato Scientifico, ove nominato è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. =====

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale l'organo amministrativo ne richieda espressamente il parere. =====

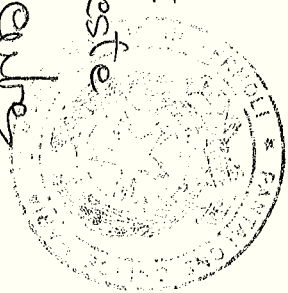
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Direttore Scientifico della Fondazione; quest'ultimo è nominato a maggioranza dei fondatori tra persone di riconosciuto prestigio, onorabilità e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. ===

Il Direttore Scientifico ha la responsabilità sotto il profilo scientifico, della programmazione, dell'organizzazione e gestione dei progetti scientifici e delle attività delle fondazioni, eventualmente anche in collaborazione con consulenti. =====

I membri del Comitato Scientifico ed il Direttore Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte dell'organo amministrativo per i membri del Comitato e dalla maggioranza dei fondatori per il Direttore Scientifico. =====

Handwritten signature

Handwritten notes:
Rose Dore testi
Assieme Rose teste
Indirizzo e via di cura



Non possono essere nominati membri del comitato scientifico e Direttore Scientifico coloro che sono legati alla Fondazione, al momento della nomina, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato così come coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. =====

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione o un suo delegato. =====

===== Art.12 =====

===== Durata esercizio sociale e finanziario =====

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. =====

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. =====

===== Art.13 =====

===== Bilancio =====

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario redige ed approva il bilancio sociale previo esatto inventario da compilarli entrambi con criteri di trasparenza, rendicontazione e comunicazione come previsto dal Codice del Terzo Settore e con le informazioni circa l'attività svolta ex art. 13 D.lvo 117/2017, nonché redige ed approva il Bilancio Sociale come previsto dall'art.14 D.lvo 117/2017 come corretto con D.lvo 105/2018. Una copia dello stesso viene comunicata ai fondatori e viene pubblicato sul sito della Fondazione. =====

===== Art.14 =====

===== Organo di controllo e Revisore Unico =====

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. =====

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. =====

===== Art.15 =====

===== Sostenitori =====

Presso la Fondazione può essere istituito l'Albo dei Sostenitori che sono nominati tali con decisione dell'Organo Amministrativo; essi possono essere, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che apportino contributi alla Fondazione, nelle forme e nella misura determinate anche nel minimo dalla stessa Amministrazione. =====

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della

Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. =====

L'Organo Amministrativo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alle attività Fondazione. =====

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. =====

Art.16

Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato e si estingue al verificarsi di uno dei seguenti eventi: =====

- per volontà della maggioranza dei soci fondatori; =====
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario; =====
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale. =====

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore. La Fondazione non può distribuire utili e/o avanzi di gestione durante della sua vita =====

Art.17

Morte di un fondatore

In caso di morte di un fondatore subentrano gli eredi. In caso di pluralità di eredi gli stessi, ove continuino la partecipazione nella Fondazione, entro sei (6) mesi dalla morte del fondatore designano un loro rappresentante comune. =====

Art. 18

Norme finali.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice del Terzo settore, del codice civile e delle leggi vigenti in materia. =====

Claudio Moro
Renato
Roberto De Luca
Antonio Roca

